

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1698 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2023

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione: ADDCON Europe GmbH) e che abroga il regolamento (UE) n. 104/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Un preparato di potassio diformiato è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento (UE) n. 104/2010 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a scrofe.
- (3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a scrofe classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (4) Nei pareri del 29 gennaio 2020 ⁽³⁾ e del 18 novembre 2020 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il preparato di potassio diformiato continua a essere sicuro per le scrofe, i consumatori e l'ambiente alle condizioni d'uso attualmente autorizzate. Ha inoltre ribadito che, fatta eccezione per il potenziale di irritazione oculare, non sono stati riscontrati effetti che richiedano l'adozione di misure di protezione specifiche per gli utilizzatori.
- (5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽⁵⁾, il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente. Il 28 aprile 2023 il laboratorio di riferimento ha inoltre pubblicato un addendum alla sua relazione di valutazione, aggiornando le raccomandazioni per i metodi di analisi per la determinazione del potassio diformiato (come acido formico totale) nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti e per la determinazione del potassio totale nell'additivo per mangimi.
- (6) L'allegato del regolamento (UE) n. 104/2010 fornisce la descrizione del gruppo funzionale «altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)». Tuttavia, al fine di garantire la coerenza con l'attuale approccio riguardante l'autorizzazione di additivi appartenenti al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è opportuno specificare ulteriormente la funzione svolta dall'additivo, che consiste nel migliorare i parametri di rendimento delle scrofe.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 104/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, concernente l'autorizzazione di potassio diformiato come additivo per mangimi destinato alle scrofe (titolare dell'autorizzazione BASF SE) e recante modifica al regolamento (CE) n. 1200/2005 (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 4).

⁽³⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6024.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2020;18(12):6339.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

